L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ARBITRATO E NELLE PROFESSIONI: OPPORTUNITÀ, RISCHI E COMPLIANCE

Camera di Commercio Cagliari - Oristano

CAMERA ARBITRALE

Strumenti operativi e normativi per l'integrazione dell'IA nella giustizia arbitrale

12 giugno 2026

CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Via Carducci 23
Oristano

Saluti istituzionali

Relazione introduttiva

Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano

ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di Oristano

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

PROGRAMMA DELL'EVENTO

Saluti istituzionali

Avv. Enrico Maria Meloni - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

Dott.ssa Giuseppina Uda – Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano

Ing. Cristian Licheri – Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano di Oristano

Dott.ssa Ilaria Licheri – Segretario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano

Dott. Davide Boneddu – Presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna

Presentazione del Convegno

Dott.ssa Grazia Corradini – Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Apertura lavori

Prof. Avv. Fabrizio Montaldo – Avvocato cassazionista e Professore aggregato di Diritto processuale civile e Ordinamento giudiziario presso Unica - Vice - Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano

Avv. Enrico Maria Meloni - Avvocato cassazionista, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e Vice Presidente Vicario del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Cybersicurezza e IA nel contesto dell'arbitrato: dal threat landscape all'implementazione di security by design e resilienza.
Relatore Avv. Francesco Paolo Micozzi, avvocato cassazionista

Intelligenza Artificiale oltre l'apparenza: capire i meccanismi per evitare l'illusione della conoscenza.
Relatore Prof. Giorgio Giacinto, Professore Ordinario di Ingegneria Informatica presso l'Università di Cagliari

Quando l'algoritmo sbaglia: responsabilità civile del professionista, tutela delle parti e valutazione del danno nell'arbitrato.
Relatore Avv. Mauro Solinas, Avvocato cassazionista, Ordine di Oristano

AI Literacy e Arbitrato: consapevolezza tecnologica e responsabilità decisionale alla prova della decisione algoritmica.
Relatore: Dott.ssa Antonella Fancello, Docente di "Amministrazione Digitale - E-Government" presso l'Università di Sassari

Dibattito sulle seguenti problematiche con la partecipazione dei relatori

- Quali strumenti IA gli arbitri possono iniziare a usare da domani
- Dove allocare risorse per massimo impatto
- Errori comuni da evitare nell'adozione dell'IA
- Come prepararsi per l'evoluzione tecnologica dei prossimi 2-3 anni

Indice generale

SALUTI ISTITUZIONALI DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI 4

Avv. Enrico Maria Meloni - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano 4

Dott.ssa Giuseppina Uda – Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano 14

Ing. Cristian Licheri – Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano di Oristano 14

Dott.ssa Ilaria Licheri – Segretario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano 15

Dott. Davide Boneddu – Presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna 16

Presentazione del Seminario del Presidente della Consiglio della Camera Arbitrale – Dott.ssa Grazia Corradini 19

SALUTI ISTITUZIONALI DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Avv. Enrico Maria Meloni - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

Nel 1996 si è laureato in giurisprudenza all'Università Alma Mater di Bologna e dopo il prescritto periodo di pratica legale presso lo studio dell'Avv. Elio Maria Meloni, dal 2001 è iscritto all'Albo degli Avvocati di Oristano e dal 2012 è iscritto anche all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Dal 2019 è stato Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e dal 2023 è Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano.

Nel 2001 ha partecipato ad uno Stage presso lo Studio Associato Legale & Tributario (Associato KPMG) Padova – consulenza, assistenza e difesa in materia di Diritto Commerciale, Tributario e Penale – e nel 1999 – 2000 ha frequentato il Master full-time in Diritto Tributario, presso la Luiss Management – Roma (dal novembre 1999 al settembre 2000 per totali 900 ore formazione in aula)

Nel 2010 ha partecipato al Corso di Mediatore e Conciliatore presso la CCIAA di Cagliari.

Nel 2013 – 2014 ha fatto parte della Commissione per gli esami di avvocato.

Possiede ottima conoscenza di applicativi informatici, quali word ed excel (microsoft, openoffice e analoghi) e nell'esecuzione di ricerche normative e/o giurisprudenziali tramite internet banche dati. Possiede inoltre un'ottima conoscenza della lingua inglese (livello Advanced).

Dal 2024 è Vicepresidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

RELAZIONE INTRODUTTIVA E DI SALUTO

Buongiorno a tutte e a tutti i presenti.

A nome degli degli avvocati di Cagliari e di Oristano, che ho l'onore di rappresentare all'interno del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano, anche su delega del collega Avv. Matteo Pinna, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, vi saluto e ringrazio per aver scelto di partecipare a questa giornata di confronto.

Saluto e ringrazio il Presidente della Camera di Commercio di Oristano e Cagliari, Ing. Maurizio De Pascale, il Vice Presidente Nando Faedda e il Segretario Generale Dott. Cristiano Erriu.

Saluto e ringrazio i relatori i quali si sono generosamente resi disponibili a condividere con noi le proprie conoscenze e riflessioni su un tema come quello in programma, che è indubbiamente di massimo interesse e attualità.

Saluto e ringrazio la Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano, Dott.ssa Grazia Corradini, al cui costante impegno e determinazione è ancora una volta dovuta l'organizzazione e lo svolgimento del presente incontro.

* * *

1. Introduzione

L'argomento in discussione, come dicevo, è di particolare attualità. Non esiste campo dell'attività umana, pratico o scientifico, in qualsiasi settore dello scibile umano, che non sia pervaso dall'applicazione dell'AI. Il processo di implementazione dell'IA è stato pressoché istantaneo. Tanto che la sensazione è che sia sempre esistita. Eppure non sono ancora passati quattro anni da quando la prima versione dell'AI generativa è stata resa disponibile al pubblico (la *release* di ChatGPT è del 30 novembre 2022).

L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra vita, privata e professionale, inserita ad ogni livello nei processi decisionali, organizzativi e produttivi di qualsiasi

organizzazione pubblica e privata.

Tuttavia, continua a creare inquietudine, perché la gran parte di noi non è ancora in grado di comprenderne pienamente l'essenza e teme di diventarne "schiavo", poiché la sua implementazione generalizzata e la sua capacità di potenziare i processi produttivi ci conduce e ci costringe ad avvalercene, in un sistema in cui il controllo resta nelle mani di pochi.

* * *

2. Intelligenza Artificiale e Professioni Intellettuali

Come già dicevo nella precedente edizione di questo convegno (tenutasi a Cagliari, il 12 dicembre 2025), dal punto di vista del mondo legale vi è un aspetto che io reputo inedito. È la prima volta che nel mondo delle professioni legali viene introdotto uno strumento realmente rivoluzionario. Cioè capace di trasformare l'essenza dei processi del nostro lavoro, così come in altri campi anche delle professioni intellettuale era già precedentemente accaduto grazie ad altre prodigiose innovazioni. Ad esempio, nella medicina, allorché sono stati introdotti strumenti diagnostici sofisticati e avanzati come quelli della diagnostica per immagini (gli ecografi, le TAC).

L'informatizzazione, che è l'unica altra recente rivoluzione tecnologica che abbia precedentemente toccato la nostra attività, per quanto molto importante, a mio avviso non ha avuto lo stesso impatto: l'uso del pc per l'elaborazione dei testi o per la ricerca giuridica, il passaggio al processo telematico, alle notifiche via pec *etc.*, ha profondamente cambiato le nostre prassi di lavoro, ma non ne ha trasformato l'essenza e la logica. Per cui non ha rappresentato una vera e propria rivoluzione epocale. Anzi, in alcuni campi i risultati sono stati certamente al di sotto delle aspettative.

Anche la regolamentazione giuridica del processo telematico, in fin dei conti si è limitata ad affrontare problemi pratici come quello di conferire valore legale a firme digitali, documenti dematerializzati, a notifiche in formato elettronico etc.

L'AI rappresenta invece uno strumento che magari non conosciamo ancora veramente a fondo, che non sappiamo ancora utilizzare al meglio, che tuttavia può essere realmente rivoluzionario.

Ho raccontato altre volte che circa due anni fa (nell'aprile 2024) partecipavo al **G7 delle Avvocature** , che in quell'anno si teneva a Roma, organizzato dal CNF[1], dove sono intervenuti eminenti accademici e avvocati di altri Paesi avanzati sul tema dell'intelligenza artificiale nel

1 **G7 delle Avvocature** "*INTELLIGENZA ARTIFICIALE E VALORI DEMOCRATICI" ETICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA"* - Roma, 15-17 aprile 2024

diritto[2].

In quell'occasione rimasi molto colpito dal fatto che nelle fasi introduttive dell'evento, quando la parola non era ancora passata agli esperti, alcuni dei relatori esprimessero un vivo allarme per l'introduzione nel mondo del diritto e dell'amministrazione della giustizia di questa nuova tecnologia, tanto da auspicare la sanzione della nullità assoluta per tutti gli atti processuali per la cui redazione fosse stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

Tale preoccupazione, benché riflettesse la condivisibile intuizione circa la portata dirompente della novità rappresentata dall'IA, tuttavia, mi sembrava da subito non solo eccessiva, ma sintomatica di una battaglia perdente e di retroguardia. Tanto è vero che gli stessi che avevano espresso allora opinioni così drastiche, hanno poco dopo rivisto le proprie originarie posizioni.

Quanto alle straordinarie potenzialità d'impiego dell'intelligenza artificiale, cito alcune indicazioni del Prof. Luigi Guiso[3], il quale ha evidenziato come una delle tante applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore legale, considerata la scarsa qualità e l'enorme mole del nostro sistema normativo (legislazione europea, nazionale e regionale, primaria e secondaria), può consistere nell'ausilio alla identificazione delle fonti. Ad esempio, nella fase della produzione normativa, allorché occorra una precisa ricognizione dei testi normativi che debbono essere emendati, interpolati e modificati per effetto della riforma che si intende introdurre.

L'AI è infatti in grado di espletare l'attività di lettura e ricerca del materiale normativo molto meglio e molto più velocemente dell'uomo: in pochi minuti (o forse secondi) è in grado di leggere l'intero *corpus* normativo dell'ordinamento nazionale ed europeo alla ricerca dei temi di interesse. Ossia, di fare perfettamente e in pochi minuti ciò che all'uomo richiederebbe anni[4]. Non solo, l'AI non dimentica nulla di quanto ha letto (e ciò, come ben sappiamo, sotto altri profili può anche costituire un problema). In pochi minuti l'intelligenza artificiale è in grado di identificare con accuratezza e precisione tutti i testi normativi di rilievo o pertinenti a un

2 Fra loro vi erano due importanti esperti italiani in materia, la **Prof. Avv. Lucilla Gatt**, Ordinario di diritto civile e delle nuove tecnologie e Direttore del Centro di Ricerca in European Private Law (ReCEPL) presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli che ha parlato del "*Ruolo dell'avvocatura nella realizzazione di una Trustworthy AI per il mondo legale*", e il **Prof. Avv. Giovanni Comandé**, Ordinario di diritto privato comparato presso la Scuola Universitaria Superiore "Sant'Anna" di Pisa, il quale ha parlato di " *Intelligenza Artificiale, libertà democratiche, sovranità tecnologica ed economica*".

3 Prof. Luigi Guiso, Axa Professor of Household Finance presso l'Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF). L'intervento citato del Prof. Luigi Guiso, è intitolato "*Il costo economico delle leggi oscure: cause e rimedi*" ed è stato effettuato a Cagliari a novembre 2025, nell'ambito di un convegno organizzato dall'ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) sul tema "Intelligenza Artificiale e Diritto Tributario".

4 Si è calcolato che per leggere l'intero corpo normativo europeo, un uomo impiegherebbe ben 5 anni di lettura (leggendo per otto ore al giorno, sabati e domeniche comprese). Mentre per leggere l'intero corpo normativo italiano, di anni ne occorrerebbero tre.

determinato argomento.

* * *

3. Un quadro normativo in rapida evoluzione

A distanza di pochi mesi dalla prima edizione del presente convegno (Cagliari 12 dicembre 2025), il quadro normativo si è arricchito in modo significativo. La Legge 23 settembre 2025, n. 132 – già richiamata nella relazione originaria – non è rimasta un atto isolato, ma ha prodotto una serie di atti attuativi, pronunce giurisprudenziali e interventi regolatori che iniziano a costruire un "diritto vivente" dell'intelligenza artificiale nel nostro ordinamento. L'accelerazione normativa conferma quanto osservato nella relazione: non si tratta di una proiezione futuristica, ma di una realtà già operante che esige risposte concrete e immediate.

*

3.1 Il quadro consolidato della Legge 132/2025

Il pilastro normativo interno rimane l'art. 13 della Legge 132/2025, già ampiamente commentato nella relazione originaria, a tenore del quale, il suo utilizzo è finalizzato "*al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto*", con la necessaria "*prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera*".

Questi principi – prevalenza del lavoro intellettuale umano e trasparenza nel rapporto con il cliente – trovano ora conferma e ulteriore specificazione nel tessuto normativo e regolatorio di livello secondario.

*

3.2 La delega attuativa e il quadro sanzionatorio in costruzione

L'art. 24 della Legge 132/2025 conferisce al Governo una delega – da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (dunque entro il 10 ottobre 2026) – per adottare uno o più decreti legislativi finalizzati:

- all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act);
- alla definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di mercato, incluse ispezioni a distanza o in loco anche senza preavviso;
- all'adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri generali della L. 689/1981;
- alla disciplina dei casi di realizzazione e impiego illeciti di sistemi di IA.

Questo significa che, allo stato attuale, il regime sanzionatorio specifico per la violazione delle norme sull'IA è ancora in fase di definizione. Per il professionista, tuttavia, ciò non equivale a un vuoto

normativo: la responsabilità professionale per un utilizzo scorretto dell'IA può già essere ricondotta alle norme deontologiche vigenti, alle regole sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale e agli obblighi di informazione già esaminati.

In realtà, il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 10 giugno ultimo scorso, ha approvato, in esame preliminare, le bozze dei due decreti legislativi che, in ragione della delega ricevuto dal Parlamento con la Legge 132/20025, delineano l'impianto normativo con cui l'Italia adegua il proprio ordinamento al Regolamento Ue 2024/1689 (il cosiddetto "AI Act" europeo).

Il primo decreto definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie (con un ruolo centrale di ACN, AgID e delle autorità di settore) e disciplina anche l'IA nell'ambito della formazione e del lavoro; il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di IA nelle attività di polizia e nell'ambito penale, con previsioni anche in relazione alla responsabilità civile e alle responsabilità dei fornitori di sistemi di IA.

* * *

4. Intelligenza artificiale negli appalti di servizi intellettuali – La Delibera ANAC n. 148/2026

Una novità di grande rilievo pratico, che non era ancora intervenuta al momento della prima relazione, è la Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il proprio Bando Tipo n. 1-2023, introducendo specifiche clausole dichiarative in materia di uso dell'intelligenza artificiale negli appalti pubblici di servizi.

La delibera prevede che l'operatore economico dichiari se "*si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale al fine esclusivo di supportare ed efficientare il servizio, assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati.*"

Per i servizi di natura intellettuale resi da professionista, la dichiarazione richiesta è ancora più granulare: l'operatore deve indicare specificamente quali sistemi di IA ha utilizzato e per quali parti dell'offerta tecnica li ha impiegati.

Questa delibera ha un impatto diretto sulla pratica professionale degli avvocati e degli arbitri che operano come consulenti in procedure di appalto: introduce un obbligo di disclosure puntuale e documentata sull'uso dell'IA, coerente con i principi della Legge 132/2025, ma con una declinazione operativa molto concreta. La logica sottostante – trasparenza sull'uso, prevalenza del lavoro umano, responsabilità per i risultati – è esattamente quella che ispira anche la disciplina delle professioni intellettuali in senso stretto.

5. Il "diritto vivente" dell'IA – I contributi della giurisprudenza amministrativa 2025-2026

La parte più dinamica del quadro normativo è costituita, al momento, dalla giurisprudenza amministrativa, che ha già avuto modo di confrontarsi con la Legge 132/2025 e con il Regolamento UE 2024/1689.

*

5.1 Il TAR Veneto e l'evoluzione normativa sull'IA nei procedimenti amministrativi

Il TAR Veneto, nella sentenza n. 1845 del 21 ottobre 2025, ha offerto una ricostruzione sistematica dell'evoluzione normativa in materia di decisione algoritmica nei procedimenti amministrativi, dando atto dell'approvazione del Regolamento europeo sull'IA e della Legge 132/2025.

La sentenza richiama il principio cardine dell'art. 22 del GDPR – il diritto di non essere sottoposti a una decisione fondata esclusivamente su trattamento automatizzato – e lo integra nel quadro della nuova normativa sull'IA, confermando che: la gestione automatizzata del procedimento è ammessa solo in presenza di una norma di legge che la preveda con adeguate garanzie; rimane imprescindibile l'identificazione di un centro di imputazione umana della responsabilità.

Questi principi, enunciati per il procedimento amministrativo, sono direttamente trasferibili – come già argomentato nella relazione originaria – al procedimento arbitrale.

*

5.2 Il TAR Lazio e il principio di "human oversight" nelle procedure algoritmiche selettive.

Di particolare interesse, anche per il tema della compliance professionale, è la sentenza del TAR Lazio n. 1895 del 2 febbraio 2026. La pronuncia affronta il tema dell'uso di sistemi algoritmici in procedure concorsuali e afferma con chiarezza il principio della "riserva di umanità" (*human oversight*).

Secondo il Tribunale: "*il principio di autoresponsabilità del candidato è attenuato nelle procedure non automatizzate qualora sussistano sufficienti elementi addotti dallo stesso nell'ambito della domanda di partecipazione a comprova del requisito, ne consegue che identica regola deve valere nelle procedure algoritmiche in virtù del principio della riserva di umanità o* **human oversight**."

La sentenza richiama inoltre il Regolamento UE 2024/1689 quale parametro interpretativo evolutivo, affermando che esso: "*può legittimamente essere utilizzato quale parametro interpretativo evolutivo, idoneo a rafforzare l'esigenza di trasparenza, controllo umano e sindacabilità delle decisioni automatizzate, in coerenza con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza nazionale ed europea.*"

Questo passaggio è di estrema importanza sistematica: anche prima della piena operatività dei decreti attuativi, l'AI Act rileva già come criterio ermeneutico per i giudici nazionali. Ciò significa che le categorie normative dell'AI Act – in particolare la qualificazione come "ad alto rischio" dei sistemi di IA utilizzati in procedimenti selettivi e valutativi – entrano già oggi nel ragionamento giuridico, con concrete ricadute sui requisiti di trasparenza e supervisione umana che devono caratterizzare tali sistemi.

* * *

6. L'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione e le ricadute sistematiche

*

6.1 La Delibera ART n. 161/2025 come modello di governance

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la Delibera n. 161 del 9 ottobre 2025, ha adottato un proprio Regolamento sull'uso degli strumenti di IA generativa, in applicazione dell'art. 14, comma 3, della Legge 132/2025.

La delibera – pur riferita a un ente regolatore – costituisce un modello operativo utile per qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, che intenda dotarsi di una governance interna sull'IA.

I principi fondanti sono:

- impiego consapevole, tracciabile e verificabile degli strumenti di IA generativa;
- prevenzione di usi impropri, non autorizzati o potenzialmente lesivi degli interessi tutelati;
- formazione del personale quale condizione necessaria per un utilizzo responsabile.

Questi principi trovano il proprio fondamento normativo nell'art. 14, comma 3, della Legge 132/2025, secondo il quale "*le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale*".

Il modello di governance così delineato – trasparenza, tracciabilità, formazione, responsabilità – è esattamente quello che anche gli studi legali e le camere arbitrali dovrebbero adottare, adattandolo alle proprie specificità organizzative.

* * *

7. L'intelligenza artificiale nell'arbitrato – Aggiornamento alla luce del quadro 2025-2026

Le considerazioni svolte nella relazione originaria sui rischi e i limiti invalicabili dell'uso dell'IA nell'arbitrato trovano ora una più solida base normativa e giurisprudenziale.

*

7.1 Il principio di riserva di giudizio umano – Fondamento consolidato

Il principio enunciato dall'art. 15 della Legge 132/2025 – la riserva esclusiva al magistrato di ogni decisione sull'interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove – è stato confermato dalla giurisprudenza come espressione di un principio generale applicabile a tutte le funzioni giurisdizionali, inclusa quella arbitrale.

La giurisprudenza amministrativa del 2025-2026 ha ulteriormente precisato che il controllo umano non è una mera formalità, ma deve essere effettivo: deve essere idoneo a consentire il controllo, l'intervento e la correzione del funzionamento del sistema. Un arbitro che si limiti a ratificare acriticamente l'output di un sistema di IA senza una valutazione autonoma e documentabile violerebbe questo principio, con potenziali ricadute sulla validità del lodo e sulla propria responsabilità professionale.

*

7.2 Trasparenza verso le parti e principio del contraddittorio

L'obbligo di disclosure sull'uso dell'IA – già presente nell'art. 13 della Legge 132/2025 per i professionisti – assume una dimensione processuale specifica nell'arbitrato. Il contraddittorio, quale principio fondante del procedimento arbitrale, impone che le parti possano conoscere e contestare i metodi attraverso i quali l'arbitro è pervenuto alle proprie valutazioni, incluso l'eventuale uso di strumenti algoritmici.

Il modello proposto dalla Delibera ANAC n. 148/2026 – con la disclosure specifica sui sistemi utilizzati e sulle parti del lavoro per cui sono stati impiegati – potrebbe costituire un utile punto di riferimento per la redazione di clausole regolamentari delle camere arbitrali in materia.

*

7.3 Compliance pratica per le camere arbitrali

Alla luce del quadro normativo aggiornato, le camere arbitrali che intendano dotarsi di una governance sull'IA dovrebbero considerare almeno i seguenti elementi:

- regolamento interno sull'uso degli strumenti di IA generativa, sul modello della Delibera ART n. 161/2025;
- clausole procedurali che impongano agli arbitri la disclosure sull'eventuale uso dell'IA nella redazione del lodo e dei provvedimenti;
- obblighi informativi verso le parti sull'uso dell'IA da parte della segreteria nella gestione dei flussi procedimentali;
- programmi di formazione per arbitri e personale di segreteria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della Legge 132/2025;
- tracciabilità degli usi dell'IA, anche a fini di verifica in sede di eventuale impugnazione del lodo.

* * *

Conclusioni

Il percorso normativo avviato con la Legge 132/2025 sta producendo, con la rapidità che caratterizza questa materia, un insieme di regole operative che il professionista non può ignorare. La giurisprudenza

del 2025-2026 ha già iniziato a tradurre i principi generali della legge in criteri applicativi concreti – dalla riserva di umanità alla trasparenza algoritmica, dalla tracciabilità all'imputabilità delle decisioni.

L'attesa dei decreti attuativi della delega di cui all'art. 24 della Legge 132/2025 – che dovranno essere adottati entro ottobre 2026 e che definiranno in modo più preciso il quadro sanzionatorio e i poteri di vigilanza – non esonera dalla necessità di adeguarsi fin d'ora ai principi già vigenti. Il quadro normativo è sufficiente per orientare la condotta del professionista consapevole; i decreti attuativi ne preciseranno i contorni e le conseguenze sanzionatorie.

Come osservato nella relazione originaria, la sfida non è resistere all'innovazione, ma governarla. Il diritto ci fornisce oggi gli strumenti concettuali per farlo; spetta a noi tradurli in prassi operative concrete, nell'interesse delle parti, della qualità della giustizia arbitrale e della tenuta del sistema.

Pertanto, auguro a tutti buon lavoro, nella convinzione che il confronto che avrà luogo sarà ricco di stimoli, di idee e di proposte operative.

Oristano, 12 giugno 2026

Avv. Enrico Maria Meloni

Dott.ssa Giuseppina Uda – Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano

Dal 2022 è Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Oristano, prima donna a ricoprire tale incarico.

Laureata in Economia e commercio all'Università di Cagliari nell'anno accademico 1987/1988 è dottore commercialista iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Oristano sezione A con decorrenza dal 1996, nonché iscritta al Registro dei Revisori Contabili del MEF dal 1999 e dal 2020 all'elenco regionale dei Revisori Legali dei Conti della Sardegna.

E' titolare dell'omonimo studio professionale in Oristano con esperienza in società, contabilità e tributario.

Ha conseguito nel 1991 la abilitazione alla docenza di Discipline e Tecniche di Economia Aziendale.

Ha insegnato dal 1992 al 2003 economia aziendale presso Istituti tecnici statali e corsi di formazione.

E' stata consulente di diversi comuni per la predisposizione dei piani comunali per il commercio nonché componente o presidente del collegio sindacale e/o revisore contabile di diversi Comuni e unione di Comuni della Sardegna, della Provincia di Oristano, dell'ARST, dell'ASL n. 5 di Oristano, dell'ASL n. 8 di Cagliari, della Camera di Commercio di Oristano, di istituti bancari, di società cooperative, consorzi e di altri enti.

Dal 2012 al 2017 è stata Vice Sindaco e assessore tecnico al bilancio e patrimonio, programmazione e politica delle risorse (locali, regionali, nazionali, comunitarie), controllo di gestione, revisione e qualificazione della spesa, partecipate.

All'attualità è componente del collegio sindacale e/o revisore dei conti di istituti bancari, importanti società, consorzi, comuni e unione di comuni.

Ing. Cristian Licheri – Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano di Oristano

Laureato presso l'Università degli Studi di Cagliari nel 2005 in Ingegneria Civile indirizzo Strutture. Iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Oristano dal 2006 nel settore civile ambientale/industriale/dell'informazione.

Attualmente svolge attività di libera professione come progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza sia nel campo dell'edilizia privata che delle opere pubbliche.

Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano dal 2013 al 2017 in cui ha svolto anche il ruolo di segretario, attualmente Presidente dell'Ordine da Luglio 2022.

Dott.ssa Ilaria Licheri – Segretario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano

Segretario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano.

Svolgo attività di consulenza tecnica, progettazione e direzione lavori in ambito agricolo e rurale, supportando aziende agricole e agro-zootecniche nella gestione degli investimenti, nell'accesso ai finanziamenti pubblici e nei processi di sviluppo aziendale.

Dal 2023 collaboro con un organismo di controllo e certificazione in qualità di Tecnico Controllore per le produzioni biologiche vegetali, zootecniche e agroalimentari, svolgendo attività di verifica e controllo nell'ambito dei sistemi di certificazione previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell'attività professionale ho maturato esperienza nella progettazione e gestione di interventi finanziati da programmi regionali, nazionali ed europei, collaborando a iniziative di valorizzazione del patrimonio rurale, culturale e paesaggistico e a progetti finalizzati all'innovazione e alla competitività delle imprese agricole.

Le esperienze sviluppate in ambito professionale e istituzionale hanno consentito di approfondire i temi dello sviluppo rurale, della sostenibilità delle produzioni agricole, della qualità certificata e dell'innovazione tecnologica applicata al settore primario, considerata oggi una delle principali opportunità per accompagnare l'evoluzione della professione agronomica e la crescita delle imprese agricole.

Intervento della Dott.ssa Ilaria Licheri

Buongiorno a tutte le Autorità presenti e ai partecipanti a questo incontro di studio.

Intervengo a nome dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano e porgo, in primo luogo, il saluto del Presidente, oggi impossibilitato a partecipare, e di tutto il Consiglio dell'Ordine, che ringrazia per il gradito invito ricevuto e che ha concesso i crediti formativi per la partecipazione all'evento.

Il tema dell'Intelligenza Artificiale rappresenta oggi una sfida trasversale che coinvolge tutte le professioni ordinistiche, chiamate a confrontarsi con strumenti in grado di incidere profondamente sui processi decisionali, organizzativi e operativi.

Anche la nostra professione è pienamente consapevole delle opportunità e delle responsabilità connesse a questa trasformazione. Proprio in questa prospettiva, con la revisione 04 del Codice Deontologico del 4 febbraio 2026, è stata introdotta un'integrazione all'articolo 17, volta a disciplinare l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. Si tratta di un passaggio significativo, che testimonia la volontà della Categoria di accogliere l'innovazione tecnologica all'interno di un quadro di regole, responsabilità e principi etici ben definiti.

L'Ordine professionale è impegnato a promuovere la conoscenza e l'uso consapevole degli strumenti di Intelligenza Artificiale, favorendo percorsi di aggiornamento e riflessione affinché tali tecnologie possano rappresentare un supporto alle attività professionali, senza mai sostituire il giudizio tecnico, l'autonomia e la responsabilità del professionista. Riteniamo, infatti, che l'innovazione debba essere governata con competenza e consapevolezza, affinché possa tradursi in un'opportunità concreta di

crescita per le professioni e per la collettività.

Certa che nel corso di questo convegno tali tematiche saranno affrontate con il necessario approfondimento e da molteplici punti di vista, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro.

Dott. Davide Boneddu – Presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna

Il Dott. Davide Boneddu è geologo professionista. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna ed è titolare del Potere Sostitutivo per l'Accesso Civico dello stesso Ordine.

È una figura di spicco a livello nazionale per le tematiche legate alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia del territorio e alla gestione delle risorse idriche.

È laureato in Scienze Geologiche all'Università degli Studi di Cagliari. Oltre alla geologia, possiede abilitazioni come Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/08), RSPP e per il rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

Come libero professionista opera nel campo della progettazione geologica e geotecnica.

Ho svolto una lunga carriera di rappresentanza, compreso l'impegno nel consiglio di indirizzo generale dell'Ente di Previdenza.

Intervento di Davide Boneddu

In premessa, Presidente, desidero rinnovarle il mio più sincero ringraziamento per il gentile invito a questo Convegno, il quale oltre ad essere di estremo interesse sono certo che sarà illuminante per le attività istituzionali che l'Ordine è e sarà chiamato a mettere in campo; in particolare, per quanto riguarda la vigilanza sui processi che regolano la professione del geologo e le sue crescenti interazioni con l'Intelligenza Artificiale.

Con grande piacere le porto il deferente saluto del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Sardegna, ritenendo utile condividere alcune brevi riflessioni sul tema al centro dell'odierno incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano.

Il quadro normativo e la storica pronuncia del TAR Lazio

Come Ella certamente ricorderà, il ruolo del geologo nel procedimento arbitrale poggia oggi su solidi cardini normativi.

Questi derivano dalla necessità di costituire l'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale presso l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 151, comma 6, del D.P.R. 554/1999 e in forza della storica Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 5 del 2 gennaio 2002.

Con tale dispositivo, il T.A.R. accolse il ricorso promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi relativo all'ammissione della nostra categoria nell'elenco dei periti della Camera Arbitrale, annullando *in parte qua* l'allora vigente regolamento.

In quella sede, il Consiglio Nazionale sostenne fermamente che l'elenco dei periti, in coerenza con lo spirito della legge, dovesse rispecchiare la medesima composizione e qualificazione tecnico-professionale del quadro progettuale-operativo, onde evitare pericolose lacune ordinamentali e ingiustificate discriminazioni.

Fu infatti rilevata l'illegittima disparità di trattamento contenuta nel Regolamento della "Merloni-Ter" a danno della nostra categoria.

La formulazione antecedente all'annullamento, violando i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, considerava di fatto la competenza tecnico-peritale del geologo come fungibile o, peggio, interamente sostituibile con quella di ingegneri e architetti.

La sentenza del TAR, ribadendo come l'attività del geologo sia strutturalmente inserita nell'ambito della progettazione dei Lavori Pubblici, dispose l'obbligatoria inclusione della nostra professionalità nell'elenco della Camera Arbitrale.

È grazie a questo fondamentale passaggio che i geologi hanno potuto pienamente concorrere alle nomine nei Collegi arbitrali e in tutti quei giudizi in cui sia richiesto l'apporto specialistico della disciplina.

Il valore della consulenza geologica nel processo decisionale

Oggi, a fronte di una maturata e diffusa cultura geologica nel nostro Paese, la consulenza tecnica specialistica costituisce un elemento cardine dell'intero processo decisionale nel procedimento arbitrale.

Ciò appare ancora più evidente quando si affrontano controversie connesse a interessi complessi e rilevanti, significativi anche per i valori economici in discussione che toccano da vicino il tessuto produttivo (ambiti di pianificazione, infrastrutture, cave, miniere, solo per citarne alcuni).

In questo contesto, la figura del geologo professionista offre un contributo insostituibile attraverso analisi che non possono prescindere da una solida base di conoscenza scientifica e da una matura esperienza sul campo.

Ed è proprio in questo spazio che il connubio tra la flessibilità del rito arbitrale e l'alta specializzazione dei consulenti tecnici (siano essi arbitri, consulenti d'ufficio o di parte) trova la sua massima espressione.

Un collegio arbitrale come quello da Ella diretto, forte di una profonda sensibilità verso le professioni tecniche, rappresenta un organo capace di emettere un lodo non solo equo, ma giuridicamente solido, tecnicamente inattaccabile e pienamente applicabile.

Le sfide della transizione digitale e dell'Intelligenza Artificiale

Stiamo vivendo un'epoca di profonda transizione: l'introduzione dei sistemi di digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando radicalmente sia i metodi di analisi nell’ambito delle professioni tecniche, sia le modalità di acquisizione delle informazioni, l’elaborazione dei modelli, la gestione dei processi e, non da ultimo, la formulazione della contrattualistica.

Proprio l'evoluzione dei contratti professionali e d'appalto, insieme alle responsabilità che ne derivano, ci impone oggi di riflettere su nuovi standard di trasparenza, volti a definire con precisione i confini della responsabilità intellettuale e della paternità del dato scientifico introdotto.

Anche in questo scenario in mutamento, la terzietà e il rigore deontologico della nostra professione devono rimanere pilastri insostituibili a garanzia della collettività e della committenza.

L'adozione dell'intelligenza artificiale non costituisce, ovviamente, un vulnus in sé, ma rappresenta una responsabilità di estremo rilievo.

Il professionista che vi fa ricorso deve conoscerne pregi e difetti, benefici e implicazioni.

Allo stesso tempo, noi che abbiamo la responsabilità di governo della categoria dobbiamo porre in essere strumenti attivi finalizzati a governare e monitorare il fenomeno, evitando di subirlo passivamente.

Si tratta di una visione lungimirante che Ella stessa, Presidente, so che ha autorevolmente richiamato nel Suo intervento di apertura e che l'Ordine dei Geologi della Sardegna è pronto a sostenere ed attuare con convinzione e determinazione.

Davide Boneddu
Presidente dell'Ordine dei Geologi dellaSardegna

Presentazione del Seminario del Presidente della Consiglio della Camera Arbitrale – Dott.ssa Grazia Corradini

Dott.ssa Grazia Corradini, Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano per il triennio 2021 – 2024, nonché per il successivo triennio 2024 - 2027. Con decreto 28 settembre 2023 è stata nominata per il periodo di quattro anni Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale delle Entrate della Sardegna ai sensi dell'art. 13 della legge n. 212 del 2000 e successive modificazioni.

Dal 1969 al 1971 vice segretario della Carriera Direttiva della Amministrazione Provinciale di Cagliari quale vincitrice di concorso pubblico. Magistrato ordinario dal 1971. Giudice del Tribunale di Oristano, giudice del lavoro a Cagliari, giudice del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, pubblico ministero presso per il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e presso il Tribunale ordinario di Oristano. Consigliere della Corte di Appello di Cagliari in tutte le funzioni civili e penali. Dal 1996 al 2000 Commissario per gli usi civici della Sardegna. Dal 1999 al 2004 presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari. Dal 2004 a novembre del 2009 Consigliere preso la prima sezione penale della Corte di Cassazione e consigliere del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quindi Presidente della Corte di Appello di Cagliari fino al 1.1.2017. Dal 1974 giudice tributario come presidente di sezione in primo e secondo grado e presso la Commissione Centrale. Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dal 2012 fino al 2020 e dal 2018 al 2021 consigliere della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Già componente del Comitato Unico di Garanzia della magistratura tributaria e fino alla attualità Presidente della Giunta regionale Sardegna della Associazione Magistrati Tributari, componente del Collegio dei probiviri della Associazione Magistrati Tributari e coordinatrice per la Regione Sardegna del Progetto "Fisco e legalità".

Dal 1993 al 1996 componente del Comitato Etico istituito presso la Unità Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna.

Abilitata all'insegnamento di istituzioni di diritto, economia politica e scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali a seguito dell'esame di stato indetto con ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione 15 agosto 1968. Docente di diritto minorile alla scuola di specializzazione in pediatria della Facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari. Già componente del consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Cagliari e Professore a contratto presso la detta Scuola di specializzazione dal 2008 al 2015. Dal 2006 e fino al 2010 Professore incaricato presso la Facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense in Roma. Docente e relatore in numerosi Corsi e Incontri di studio in numerose materie e anche in tema di mediazione e arbitrato.

Componente più volte della Commissione d'esame per la abilitazione alla professione di dottore commercialista e di avvocato. Componente anche alla attualità della Commissione d'esame per la abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2024 dopo essere stata componente della suddetta Commissione d'esame per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Pubblicazioni principali:

Monografia "I diritti del minore fra sanità e giustizia" edito dalla CEDAM per la collana di scienze criminali diretta da Canepa - Mantovani. E' stato utilizzato come libro di testo per le Scuole di specializzazione in pediatria presso diverse Università statali italiane.

Voce "Affidamento dei minori" e "Diritti dei minori : Grazia Corradini e Fiorella Buttiglione in "II Aggiornamento Piccola Treccani"

"Processo di adeguamento della normativa italiana del rapporto di filiazione alla costituzione italiana ed alla normativa costituzionale europea" pubblicato nel settembre 2009 nella Rivista Civitas et Iustitia edita dalla Pontificia Università Lateranense.

"I diritti dei componenti della famiglia fra Società naturale, costituzione italiana e normativa europea" in "Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici" edito nel 2011 dalla Pontificia Università Lateranense.

"Internet – Vantaggi e rischi per i minori" nel Manuale di Criminologia edito dal Giuffrè nel 2013 a cura di De Luca, Macrì, Zoli.

"Giustizia in materia di famiglia: Padri che si autoescludono e padri maltrattanti" in Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per minori – Quaderno 2004- 2

"Riflessioni sulla riforma della giustizia minorile per un miglioramento del progetto governativo" in Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per minori – Quaderno 2004

"La giurisprudenza della Cedu in materia di adozione in relazione alla normativa statuale italiana" in Rivista AIAF N° 1/2011

Pubblicazioni di numerosi articoli in "Minori e Giustizia" Rivista della Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Prefazione ed introduzione alla monografia "Affidamento condiviso e interesse del minore" di Maria Vittoria Bello, edito da Corona Lateranense nel 2012 - Pubblicazione della tesi di laurea specialistica in giurisprudenza: relatore Professoressa Grazia Corradini.

Supervisore di iGLOSS@ 1.0 e 1.1. "il Manuale del Cyberbullismo – l'ABC dei comportamenti devianti on line" edito da Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e da IFOS Istituto di Formazione sardo, presentato il 26.10.2015 nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Cagliari ed il 16.2.2016 nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Cagliari alla presenza del Ministero della Giustizia.

Due pubblicazioni in materia di usi civici, pubblicazioni in materia di stato civile e in riviste specialistiche in materia minorile.

Resoconto sul sito della camera dei Deputati XVI Legislatura della Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio di ragionevole durata del processo – Camera dei Deputati - Commissione II giovedì 17 febbraio 2011 "Audizione del presidente della corte d'appello di Roma, Giorgio Santacroce, del presidente della corte d'appello di Ancona, Paolo Angeli, del presidente della prima sezione penale della corte d'appello di Firenze, Emilio Gironi, del procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, Marcello Maddalena, del presidente della corte d'appello di Cagliari, Grazia Corradini, e del presidente della corte d'appello di Brescia, Graziana Campanato;

I reati economici nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015 del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, dott.ssa Grazia Corradini In Rivista Trimestrale di Diritto Penale e dell'Economia editore CEDAM SSN 1121-1725, Vol. 28, Nº. 1-2, 2015, pag. 356-357

La Giustizia penale, Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione, fascicolo 1, anno 2011 Corradini G. Relazione per la inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello di Cagliari

Pubblicazione degli atti del Progetto Fisco e Legalità della Regione Sardegna per gli anni 2021- 2022 nel sito dell'Associazione Magistrati Tributari, parte pubblica.

Pubblicazione degli atti del Seminario sull'arbitrato interno e internazionale, anno 2022, sul sito della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano e sulla rivista Vita notarile n. 3, 2022-

Pubblicazione nella Rivista Diritto, Giustizia e Costituzione, marzo 2023 del Saggio "L'arbitrato – Fondamenti e Tipologie".

Pubblicazione nella Rivista Diritto, Giustizia e Costituzione, marzo 2023, dell'articolo "L'impatto della Riforma sul giudizio di appello".

"Progetto Fisco e Legalità – Un'esperienza nella Regione Sardegna", in Diritto, Giustizia e Costituzione.it, 17 ottobre 2023.

"Progetti di Riforma dello statuto dei diritti del contribuente" in Diritto Giustizia e Costituzione.it, 6 dicembre 2023.

"Appunti a margine del Convegno di ANM sulla Intelligenza Artificiale con particolare riguardo alla Giustizia Tributaria" di Grazia Corradini, 20 maggio 2024 in Diritto Giustizia e Costituzione.it

"Prolusione alla terza sessione in data 14 dicembre 2023 del seminario in tema di aspetti fiscali e contabili dell'arbitrato, consulenza tecnica, arbitraggio, perizia contrattuale e analisi di particolari tipologie di arbitrato" di Grazia Corradini, in Vita Notarile n. 1 – 2024

Pubblicazione su "Sardegna Economica" Rivista digitale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano n. 1 del 2024 degli atti dei Seminari sull'Arbitrato organizzati a Cagliari e a Oristano negli anni 2022 e 2023 dal Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano.

Pubblicazione nella Rivista Vita Notarile n. 3 del 2024 del Saggio "Il nuovo sistema sanzionatorio, in particolare il divieto di applicazione retroattiva" a margine del Convegno del 24 ottobre 2024 sulla "Revisione del sistema sanzionatorio tributario ai sensi dell'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111"

Presentazione del Convegno

L'odierno evento formativo, dedicato "all'Intelligenza Artificiale nell'arbitrato e nelle professioni: opportunità, rischi e compliance", fa seguito a numerosi precedenti incontri di studio organizzati dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, anche presso la sede di Oristano della Camera, a fare data dal 2021, in collaborazione con l'Università di Cagliari e gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti, degli Ingegneri e da ultimo dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Geologi, i cui atti sono già stati pubblicati nel sito della Camera alla pagina Arbitrato - e rappresenta il naturale completamento formativo in un momento storico in cui l'Intelligenza Artificiale, nelle sue connessione con l'esercizio della giurisdizione e delle professioni, è diventata "l'argomento del giorno". Analogo evento formativo si è già svolto a dicembre del 2025 presso la sede camerale di Cagliari, ma si è ritenuto di ripetere l'evento, pur se con relatori in parte diversi, anche presso la sede di Oristano su richiesta dei professionisti locali e delle associazioni locali di categoria.

I compiti assegnati dall'attuale Statuto alla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano sono principalmente quelli di diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale; di organizzare e sviluppare – nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi – le procedure di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie commerciali sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione; di prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con Enti Pubblici, con Organizzazioni ed Associazioni interessate a questi problemi e con analoghi fini, ed in particolare con l'A.I.A. (Associazione Italiana per l'Arbitrato), onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie di natura commerciale; di organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde, rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali; di stipulare con altre Istituzioni che gestiscono attività connesse direttamente all'arbitrato, all'arbitraggio o alla perizia contrattuale, anche specializzate e comunque denominate, apposite convenzioni di cooperazione, che comprendano l'eventuale scambio di servizi; e di fare, infine, quanto reputi opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.

In tale ambito, l'attuale Camera arbitrale di Cagliari – Oristano si è attivata per assolvere ai propri compiti incentivando, in primo luogo, iniziative di studio e promozionali (in cui si inquadra anche l'odierno incontro

di studio) per la diffusione delle procedure arbitrali, nonché connessioni, che spero saranno accolte, presso le singole associazioni delle categorie produttive affinché i propri associati favoriscano l'inserimento di clausole compromissorie appropriate per il miglioramento delle relazioni commerciali ed offrano informazioni sull'arbitrato presso le imprese iscritte. A ciò si è affiancata una rilevante attività interna di studio del fenomeno arbitrate, in raffronto con altre realtà camerali italiane ed internazionali, nonché la predisposizione di un nuovo recente Regolamento.

E' stata altresì studiata e quindi attuata nell'attuale Regolamento, pubblicato il 1° febbraio 2023, la possibilità di ampliare anche i servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, onde renderli più variegati ed appetibili, in analogia a quanto avviene per altre Camere Arbitrali, predisponendo altresì un testo di Convenzione Arbitrale con **servizi aggiuntivi in materia di arbitrati ad hoc, quali, oltre alla nomina degli arbitri rituali e irrituali, le procedure di arbitraggio, di conciliazione e di perizia, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, gestione delle consulenze tecniche e gestione economica del procedimento nell'ambito della procedura per gli arbitrati condotta secondo il regolamento della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)** creata con risoluzione 2205(XXI) il 17 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale e la approvazione di "Regole uniformi" e clausole modello per la preparazione di contratti. **Sono stati altresì previsti, sempre per rendere più appetibile l'offerta, l'arbitrato internazionale, l'arbitrato accelerato e l'arbitrato on line**.

Tornando al tema specifico dell'odierno incontro di studio, mi pare opportuno segnalare in primo luogo due eventi recentissimi che hanno inciso in modo assai rilevanti sul quadro dell'Intelligenza Artificiale anche in ambito giudiziario e cioè la pubblicazione, in data 30 aprile 2026; della norma UNI 11621-8:2026, primo standard europeo a definire in modo sistematico i profili di ruolo professionale nel settore dell'Intelligenza Artificiale. Essa trova il suo fondamento normativo nel Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e nella legge 23 settembre 2025, n. 132, e da essa derivano rilevanti implicazioni operative per imprese, pubbliche amministrazioni e sistema formativo poiché costituisce lo strumento tecnico che traduce obblighi legislativi astratti in competenze certificate, tracciando un perimetro di responsabilità che incide direttamente sulla governance dei sistemi di IA ad alto rischio.

Il dibattito sulla regolazione dell'Intelligenza Artificiale ha prodotto, in pochi anni, una stratificazione normativa di rara densità. L'AI Act, il GDPR applicato ai sistemi automatizzati, le linee guida AGID, il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione: un impianto regolatorio che cresce verticalmente, per successiva integrazione, senza mai risolvere una questione strutturale rimasta a lungo nell'ombra e cioè chi deve fare cosa, con quale competenza certificata, e secondo quale standard condiviso in mancanza di uno strumento che consenta di misurare quella adeguatezza.

È in questo vuoto che si inserisce la norma UNI 11621-8:2026, pubblicata il 30 aprile 2026 dalla Commissione Tecnica UNI/CT 526 – UNINFO, con il coordinamento del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta del primo standard nazionale in Europa a definire in modo sistematico i profili di ruolo professionale operanti nel settore dell'IA che si inserisce in un momento preciso dell'evoluzione del quadro regolatorio europeo e in un contesto normativo nazionale che, con la legge 23 settembre 2025, n. 132, ha dato attuazione interna ai principi di alfabetizzazione, formazione e certificazione delle competenze sull'IA.

La pubblicazione della norma UNI 11621-8:2026 è un passaggio rilevante nel processo di strutturazione del quadro normativo sull'Intelligenza Artificiale in Italia. Non perché risolva tutti i problemi aperti ma perché colma un vuoto specifico e concreto: l'assenza di un linguaggio condiviso e verificabile per le competenze professionali dell'IA, in un contesto normativo che su quelle competenze ha costruito obblighi significativi senza fornire i parametri per misurarle.

Il primato europeo che l'Italia si è guadagnata con questa pubblicazione non è simbolico: è la conseguenza della scelta di anticipare la standardizzazione tecnica rispetto all'implementazione piena delle norme di riferimento. In un settore dove la velocità dell'innovazione supera quasi sempre quella della regolazione, arrivare prima con lo standard è una posizione competitiva. Resta ora da vedere se quella posizione verrà effettivamente capitalizzata — nelle politiche formative, nel procurement pubblico, nelle strategie industriali — o se rimarrà un primato di carta.

Un altro importante documento ugualmente di recente pubblicazione è la "Magnifica Humanitatis" e cioè la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV, firmata il 15 maggio 2026 e incentrata sulla custodia della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Il documento, pubblicato ufficialmente dal Vaticano il 25 maggio 2026, si inserisce nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa e il testo affronta l'impatto etico, culturale e spirituale delle nuove tecnologie sulla dignità umana attraverso i punti chiave della dignità dell'essere umano che deve rimanere il criterio fondamentale per orientare lo sviluppo tecnico. Il Papa utilizza le immagini di Babele (potenza tecnocratica fine a sé stessa che sacrifica l'uomo all'efficienza) e della ricostruzione di Gerusalemme (responsabilità condivisa e comunità), esprime un fermo "NO" alla mercificazione e mette in guardia dal rischio di ridurre le persone a meri profili di dati o algoritmi.

La Enciclica Papale opera una sintesi e consente di inquadrare da un punto di vista etico la materia di cui tratteremo oggi e non è un aspetto trascurabile perché sia la normativa europea che – per quanto riguarda il contenzioso - le linee guida degli organi di autogoverno delle diverse Magistrature Italiane e anche degli ordini professionali si muovono chiaramente da una riscoperta della "Umanità" quale elemento indispensabile nella amministrazione della giustizia e dei sistemi collegati e ausiliari a quello della giustizia.

Quanto alle fonti normative dell'Intelligenza Artificiale, il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva con voto del 13 marzo 2024 il Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale - in base al quale tutte le aziende dovranno adeguarsi alle nuove norme dell'Unione - che, come tutti i regolamenti, sono self executive e non richiedono alcuna legge di recepimento, entrando direttamente nel corpo legislativo nazionale di ciascun Stato membro.

L'Unione europea è stata la prima al mondo a regolamentare la rivoluzione dirompente dell'intelligenza artificiale, diventando apripista e pioniera nella tecnologia che oggi promette di cambiare per sempre la vita di tutti noi, anche se in effetti la AI fa parte della nostra vita e del nostro modus operandi già da qualche decennio almeno, pur se sotto altro nome.

Grande attenzione è stata data alla definizione di sistema di intelligenza artificiale, che è stata così espressa: "un sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l'installazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dagli input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali".

Il nuovo Regolamento si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che producono strumenti con tecnologia di intelligenza artificiale rivolti al mercato europeo, indipendentemente dal fatto che le aziende siano o meno europee ma con l'eccezione per i sistemi di AI per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, per quelli per scopi di ricerca e sviluppo scientifico, o per quelli rilasciati con licenze free e open source (fatta salva la verifica di sussistenza di un rischio), per l'attività di ricerca, prova e sviluppo relative a sistemi di intelligenza artificiale e per le persone fisiche che utilizzano i sistemi di AI per scopi puramente personali. Sono vietati in ogni caso gli utilizzi dei sistemi di AI per manipolare i comportamenti delle persone, per la categorizzazione biometrica in riferimento ai dati sensibili, per la raccolta massiccia e illimitata di foto di volti da internet, per il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro o a scuola, per i sistemi di punteggio sociale o social scoring e per meccanismi di polizia predittiva, cioè l'uso di dati sensibili per calcolare le probabilità che una persona commetta un reato.

È del tutto evidente che fare derivare dall'approvazione del regolamento europeo una legittimazione dell'uso della AI all'interno del "sistema giustizia", pur se intesa in senso lato, costituisce una fake news, tuttavia, anche parlando con gli operatori del diritto ci si rende conto che è diffusa l'opinione che ormai l'utilizzazione della Intelligenza Artificiale sia consentita anche con riguardo alla cd. giustizia predittiva e che presto il giudice non servirà più o servirà a poco.

La giurimetria (questa espressione fu coniata, nel 1949, per mano dell'avvocato Lee Loevinger che si proponeva di applicare, l'informatica al diritto, in modo, da ottenere una scienza esatta), l'intelligenza artificiale (IA) e la giustizia predittiva (che utilizza algoritmi complessi per prendere decisioni giudiziarie o prevedere gli esiti delle decisioni) sono argomenti che suscitano sempre più interesse in campo giuridico.

Attualmente, la giustizia predittiva risulta essere abbastanza diffusa negli Stati Uniti, mentre in Europa e in Italia è ancora in fase sperimentale. Essa si può definire come un metodo che consente la possibilità di affidare ad un algoritmo la decisione giudiziale, in luogo del giudice umano. **Per alcuni autori, ma soprattutto per le aziende che vendono prodotti di IA per l'uso dei professionisti e che pare stiano facendo grandi affari promettendo la quadruplicazione dei loro profitti, l'informatica applicata al diritto avrebbe il vantaggio di assicurare un diritto certo, chiaro, conoscibile, univoco e uniformemente interpretato ed applicato dai diversi uffici giudiziari.**

Dato il carattere innovativo della questione, per molti operatori del settore è ancora difficile comprenderne appieno la portata. Inoltre, è importante valutare i benefici e gli svantaggi che tale innovazione digitale potrà apportare al sistema giudiziario.

Si sostiene dai fautori di tali metodologie che l'adozione della giustizia predittiva, supportata dalla giurimetria e dall'intelligenza artificiale, presenta numerosi benefici potenziali. Innanzitutto, può contribuire a ridurre la discrezionalità delle decisioni giudiziarie, garantendo maggiore coerenza nell'applicazione della legge. Inoltre, può aiutare a identificare i casi ad alto rischio o ad alta priorità, consentendo ai tribunali di assegnare le risorse in modo più efficiente. **Ciò potrebbe significare che i tempi di attesa potrebbero essere ridotti e i processi potrebbero essere gestiti in modo rapido ed efficace. Si parla anche di miglioramento dell'accessibilità alla giustizia in quanto l'uso di tecnologie avanzate potrebbe contribuire a migliorare l'accesso alla giustizia per le persone che hanno risorse finanziarie limitate**. Ad esempio, l'automazione di alcune procedure e la disponibilità di strumenti di ricerca giuridica basati su intelligenza artificiale potrebbero rendere più facile per i cittadini comprendere i loro diritti e accedere alle risorse legali necessarie. Tuttavia, è necessario affrontare le sfide legate alla qualità dei dati, all'imparzialità degli algoritmi e alla protezione della privacy per garantire che l'uso di tali tecnologie sia equo e rispettoso dei diritti fondamentali. **L'equilibrio tra l'automazione e il ruolo dell'umanità nella giustizia rimane un tema centrale nel dibattito sull'evoluzione della giustizia predittiva e richiede una continua riflessione e regolamentazione con riguardo, in particolare, alla tutela della trasparenza e dell'imparzialità dei diritti fondamentali**.

La esperienza della giustizia americana fondata sugli algoritmi costituisce un esempio che serve a dimostrare come taluni modelli degli Stati Uniti non siano esportabili in Italia per i risultati ottenuti che non possono essere accettati dalla giustizia italiana ed europea in genere. Mi riferisco ad esempio al caso Eric Loomis fondato sull'algoritmo Compas, sviluppato da una azienda privata e basato sulla predisposizione di un questionario, che ha posto in luce la problematica che un algoritmo decisionale commini una pena non in base al fatto commesso ma piuttosto sulla scorta delle probabilità future di commettere nuovi reati, tutto ciò affidandosi ad un sistema automatizzato incentrato su statistiche ricavate dal passato; o ancora al Public Safety Assessment (PSA) che è un software gratuito sviluppato per aiutare i giudici penali negli Stati Uniti (in particolare in Arizona, Kentucky, New Jersey, Phoenix, Chicago e Houston) nelle decisioni pre-trial, come il rilascio su cauzione o la carcerazione preventiva. Utilizzando registrazioni preprocessuali e casi convalidati

provenienti da diverse giurisdizioni, PSA valuta la probabilità di fuga e il rischio per gli altri, tenendo conto del principio che l'incapacità di pagare la cauzione non dovrebbe influenzare la detenzione.

In Europa ed in Italia l'eventuale utilizzo di algoritmi decisionali in sede processuale si porrebbe infatti chiaramente, in primo luogo, in aperto contrasto con il principio del diritto all'equo processo sancito anche dall'art. 6 Cedu e dall'art. 111 Cost. Italiana poiché impedirebbe alle parti di comprendere il funzionamento e la logica delle decisioni prese, con violazione altresì degli articoli 13 e 15 del GDPR (Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati) che in materia di trasparenza algoritmica, riconoscono il diritto dell'interessato a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed a ricevere informazioni sulla logica utilizzata, oltre che con il principio di non esclusività (art. 22) e con il diritto di contestazione della decisione basata unicamente su un processo decisionale automatizzato, nonché con il principio di non discriminazione algoritmica sancito dall'art. 71 del GDPR.

In Italia, **la sentenza n. 2270/19 emessa dal Consiglio di Stato ha affrontato per la prima volta l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione**, stabilendo i primi principi giurisprudenziali in materia. Nella motivazione della sentenza si fa riferimento per la prima volta al concetto di "Giustizia robotizzata o Cybergiustizia" per indicare le decisioni prese da un algoritmo all'interno della P.A. Il Consiglio di Stato aveva esaminato l'utilizzo degli algoritmi nelle decisioni amministrative e si era constatato che, in quella specifica situazione, un algoritmo era stato impiegato per gestire integralmente il processo di assunzione degli insegnanti di scuola secondaria, ma i ricorrenti avevano sostenuto che tale algoritmo aveva prodotto risultati illogici e irrazionali. Secondo i ricorrenti, l'algoritmo era stato utilizzato in modo poco trasparente, senza coinvolgere un funzionario amministrativo nell'analisi delle singole situazioni, violando così l'articolo 97 della Costituzione. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso basandosi su due motivi principali: in primo luogo, si è evidenziato che i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza erano stati violati poiché non era stato possibile comprendere le modalità e le ragioni delle assegnazioni effettuate dall'algoritmo; in secondo luogo, gli esiti del processo erano risultati illogici e irrazionali a causa delle situazioni paradossali che si erano verificate. Ma, il Consiglio di Stato ha anche riconosciuto l'importanza della digitalizzazione della pubblica amministrazione e i vantaggi derivanti dall'utilizzo degli algoritmi per automatizzare i processi decisionali amministrativi standardizzati. **Secondo il Consiglio di Stato, l'uso dell'Intelligenza Artificiale è legittimo quando l'algoritmo svolge solo l'elaborazione dei dati, mentre l'uomo ne stabilisce le regole. Questo approccio rispetta i principi di efficienza ed economicità previsti dalla legge, nonché il principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione Italiana. Tuttavia, l'uso degli algoritmi viene incoraggiato solo nei casi di procedimenti amministrativi standardizzati, mentre viene escluso quando è richiesta la discrezionalità amministrativa**.

Si ipotizza che l'automazione e l'AI possano svolgere un ruolo sempre più importante nel campo della giustizia, ma, al momento attuale, la presenza di robot o algoritmi decisionali nell'ambito giudiziario è limitata anche se ha il potenziale per trasformare molti aspetti del campo legale, semplificando processi complessi e fornendo nuove soluzioni innovative, ad esempio: nella generazione e l'elaborazione di documenti legali "base" o "modelli" di contratti, testamenti, accordi legali e altri documenti standardizzati in modo rapido ed efficiente, riducendo il lavoro manuale degli avvocati; nella ricerca e analisi giuridica di casi giudiziari, decisioni passate, leggi e regolamenti che possono fornire agli avvocati informazioni pertinenti e precedenti legali per supportare lo studio di un caso specifico; o ancora nella previsione sulle probabilità di successo di un caso a supporto della strategia legale.

In generale, l'AI potrebbe quindi migliorare l'accesso alla giustizia, aumentare l'efficienza e ridurre i costi associati alle attività legali, ma non potrebbe mai sostituire gli avvocati e tanto meno i giudici il cui compito fondamentale è quello di emettere la sentenza.

In Europa dal 2018 abbiamo già la Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi emessa dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia -CEPEJ-. In data il 3 dicembre 2018 la CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) quale organo della Commissione di Giustizia Europea, attraverso l'emissione della succitata Carta, ha sancito i **principi basilari da osservare in Europa in materia di AI nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi consistenti nel: Principio del rispetto dei diritti fondamentali** (assicurare l'elaborazione e l'attuazione di strumenti e servizi di intelligenza artificiale che siano compatibili con i diritti fondamentali); **Principio di non discriminazione** (punta a prevenire specificamente lo sviluppo o l'intensificazione di discriminazioni tra persone o gruppi di persone); **Principio di qualità e sicurezza** (che riguarda l'utilizzo di tecnologie che processano decisioni e dati giudiziari e quindi, in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, si consiglia di utilizzare fonti certificate e dati intangibili con modelli elaborati multi disciplinarmente, in un ambiente tecnologico sicuro); **Principio di trasparenza, imparzialità ed equità** (bisogna rendere le metodologie di trattamento dei dati accessibili e comprensibili, autorizzare verifiche esterne); **Principio del controllo da parte dell'utilizzatore** (si deve precludere da un approccio prescrittivo e assicurare che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte).

La recente produzione di una forma di intelligenza, anche elevata, di carattere artificiale ha portato ad ipotizzare una sorta di concorrenza fra questa e l'intelligenza umana. Abbiamo assistito di recente alla nascita un intero sistema economico-produttivo mondiale diretto a generare macchine dotate di capacità intellettuale comparabile a quella dell'uomo, così da liberarlo da forme di lavoro non solo di tipo meccanico-ripetitivo ma anche con componenti "creative", nonché ad importanti progressi della tecnologia che hanno portato la "macchina" a imparare il linguaggio umano, a fornire risposte adeguate a domande che le sono rivolte e a comportarsi esteriormente anche in modo dialogico con la persona umana, cosicché importanti professioni intellettuali anche di elevato livello hanno già sperimentato la astratta attitudine della I.A. a svolgere utilmente alcune attività entro tali complessi ambiti professionali.

Per quanto concerne l'attività giurisdizionale, essa, in presenza di una controversia fra due soggetti, è caratterizzata dai due momenti dell'accertamento del "fatto" e dell'identificazione della "regula iuris" che disciplina quel fatto. Ci si chiede allora se si può davvero sensatamente eliminare l'elemento umano da un'attività che è sempre stata al centro della convivenza umana ed in particolare come sia possibile eliminare la differenza tra l'intelligenza umana e quella artificiale, la quale ultima è priva della stessa possibilità di acquisire il cosiddetto "senso comune" o "buon senso". Appare inoltre una contraddizione in termini che uomini in carne ed ossa che affrontano una lite fra loro si affidino ad un soggetto che non ha in sé l'umanità dell'uomo, così attribuendo, in sostanza, lo "ius dicere" all'agente digitale con pericolo per la stessa terzietà del giudicante istituzionale.

La risposta al sopra indicato quesito deve essere quindi necessariamente negativa poiché un soggetto -umano o umanoide- che ipotizziamo dotato di capacità logiche perfezionatissime, ma di queste soltanto, e dunque impossibilitato a compiere valutazioni che implichino scelte non interamente compiute entro un percorso già segnato, non può dare risposta alla complessità dei fatti della vita e di un diritto che pur deve regolare una società in continuo movimento e spesso in vera e propria mutazione. Se la decisione che il giudice è chiamato ad emettere per risolvere una questione controversa si esaurisse nella sussunzione del "fatto" oggetto di causa entro una regola di giudizio espressa come tale da un testo normativo applicabile alla fattispecie, l'operazione da compiere sarebbe soltanto quella "logica" per la quale l'IA potrebbe essere attrezzata, ma la "sussunzione", che è elemento essenziale del giudizio chiamato a decidere controversie e che segue alla fondamentale fase di accertamento del fatto e alla soluzione delle questioni di diritto che il caso presenta, può essere attività soltanto umana. **È ben raro che la questione di diritto si esaurisca nella pacifica sussunzione diretta, nella proposizione normativa quale letteralmente contenuta nei verba legis, del "fatto" come accertato nel processo, mentre la regola è che la questione di diritto nelle vicende che**

presentano reali problematiche o casi limite sta proprio nell'individuare la regula iuris da applicare poi al caso concreto secondo la tecnica della sussunzione del secondo nella prima.

Nella "logica" ciò che conta è il rigore del linguaggio e l'assoluta univocità del segno. Le scienze etiche e il diritto in qualche misura non può non esserlo, si giustificano, invece, anche per il contenuto che elaborano ed è per questo che si dice che **"i giudici hanno il dovere dell'intelligenza" che è un dovere morale che fa appello alla coscienza e cioè di comprendere le questioni su cui si è chiamati a decidere che impone al giudice di garantire la funzione corretta del "giudicare" anche nel caso di messa in opera di forme di intelligenza artificiale con funzione di decidere le controversie**.

Princìpi del tutto analoghi si devono applicare in tema di arbitrato poiché ciò non è ormai più discutibile alla luce dell'art. 824 bis c.p.c, secondo cui il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Viene così superata ogni diatriba sulla natura del lodo, desumendosi da tale espressione che l'arbitrato abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Si tratta di una conferma di quanto ritenuto già in passato dalla CEDU ed è quanto affermato di recente dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 2840 del 2025, ma già contenuto in Cass. SS.UU. n. 24153/2013, che ha definitivamente riconosciuto la natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e anche da Cass. n. 87762021, che ha risolto la problematica della decorrenza degli effetti del lodo. Il lodo, infatti, dalla data della sua ultima sottoscrizione, momento in cui il provvedimento viene ad esistenza, inizia a produrre i suoi effetti, il che si giustifica per la natura intrinsecamente giurisdizionale del lodo, che non necessita neppure del deposito presso la cancelleria del tribunale per acquisire data certa ed efficacia. Gli effetti del lodo, per la Corte di Cassazione, iniziano a prodursi dall'ultima sottoscrizione degli arbitri, smentendo nettamente la precedente interpretazione, per la quale, invece, occorreva il deposito presso la cancelleria del tribunale, **il che si giustifica in ragione della scelta legislativa, con le suddette riforme, di rendere l'arbitrato autonomo dalla giurisdizione ordinaria**. In tale ottica, meritevole di interesse e considerazione si rivela il principio di diritto fissato dalla decisione, con il quale e nel quale, in definitiva, la Corte ha opportunamente sintetizzato gli apporti evolutivi forniti dal legislatore e dalla elaborazione giurisprudenziale, all'esito dei quali possono dirsi ormai acquisiti aspetti come, da un lato, la natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e, dall'altro, la sua piena equiparazione alla sentenza dell'autorità giudiziaria.

Concludendo su tale argomento, personalmente condivido in pieno le perplessità manifestate dai più importanti autori sulla "giustizia robotica", posto che, allo stato attuale della scienza, pare impossibile tanto programmare un computer capace di comprendere gli stati emotivi e di provare emozioni quanto giudicare di vicende umane senza poterne comprendere anche gli aspetti emotivi.

Ci sono indubbiamente degli aspetti del lavoro del giudice e dell'arbitro, che è ormai equiparato al giudice come già visto, in cui l'uso degli strumenti che appartengono alla tecnologia anche del futuro può semplificare e persino automatizzare momenti preparatori alla fase decisionale, come tutta la parte organizzativa e preparatoria e di studio della controversia e già oggi ciò avviene ed anzi avviene già da alcuni decenni, specie per la fase dello studio, sulle banche dati giuridiche che in Italia sono una vera eccellenza da tempo (pensiamo alla banca dati di Italgiureweb, che costituisce, di fatto, la base per lo "studio della causa" da parte del giudice italiano e che limita moltissimo i tempi dello studio, oltre che costituire la base del cd. "diritto vivente" idoneo ad integrare la stessa norma giuridica la quale, ai fini della valutazione della sua conformità alla Costituzione, viene esaminata dalla Corte Costituzionale nella forma derivante dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, cristallizzata nel massimario di Italgiureweb), **però la decisione spetta e deve restare nella responsabilità esclusiva del soggetto umano quale atto produttivo personale che comporta l'esercizio delle abilità proprie dell'operatore umano, analogamente a quanto avviene nel settore artigianale nel quale l'attività umana è insostituibile ed è l'essenza dell'opera d'arte**.

All'attualità dobbiamo comunque fare i conti con la recente approvazione della legge italiana 23 settembre 2025 n. 132 sull'Intelligenza Artificiale che, intervenendo in modo organico su più settori che possono beneficiare di questa nuova tecnologia, fra cui la Giustizia e la Pubblica Amministrazione, prevedono garanzie di tracciabilità, responsabilità umana e centralità della decisione finale di una persona fisica.

L'Italia si è quindi dichiaratamente dotata di un quadro stabile e pro-innovazione, capace di accelerare l'adozione dell'IA a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, allineando il Paese alle migliori pratiche europee e valorizzando le competenze nazionali.

L'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria ha avuto in Italia - e non pare un caso - la sua prima applicazioni nel settore della giustizia tributaria e cioè in quel settore della giustizia dove è notoriamente assai deficitaria la indipendenza dei giudici, i quali non sono riusciti, neppure con la Riforma tributaria del 2022-2023, che ha riguardato anche l'ordinamento giudiziario dei giudici della cd. Quinta Giurisdizione, a staccarsi dal MEF e cioè da una delle parti sostanziali in causa presso cui sono incardinati come rapporto di lavoro.

L'incidenza del MEF è stata notevole in seno alla giustizia tributaria anche con riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale, per finalità di risparmio, in primo luogo con riferimento ai procedimenti tributari anche di accertamento e cioè proprio di quei procedimenti discrezionali che il Consiglio di Stato esclude dalla applicazione di IA. In tale ambito è stata poi privilegiata la conoscibilità degli orientamenti dei giudici di merito tributari come fondamentale **per garantire la certezza del diritto attraverso la futura banca dati della giustizia tributaria, gratuita ed accessibile a tutti anche mediante il ricorso alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale, ritenuta -dal MEF- di sicuro ausilio per rafforzare la parità delle parti in giudizio e contribuire a limitare la propensione alle impugnazioni delle pronunce di merito attraverso la cd giustizia predittiva. Subito dopo, però, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha affermato il principio che spetterà alla intelligenza umana del giudice tributario l'onere della decisione finale**.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nell'esercizio della sua funzione di organo di autogoverno della giustizia tributaria, nella seduta del 3 marzo 2026, ha poi di recente dettato le linee guida per l'uso di IA nella giustizia tributaria dettando le prime raccomandazioni sull'uso consapevole e conforme delle norme dell'intelligenza artificiale da parte del giudice e del magistrato tributario, escludendo l'utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto e consentendone l'utilizzo per attività amministrative ed organizzative strumentali all'attività giudiziaria esclusivamente attraverso strumenti che dovranno essere forniti dal Ministero dell'Economia che garantiscano la riservatezza e la non utilizzazione dei dati del singolo magistrato per l'addestramento dei sistemi, rendendo a tal fine i giudici e i magistrati tributari consapevoli che i sistemi di IA producono output probabilistici, non deterministici e che occorre avere piena conoscenza di questi aspetti per usufruire dei benefici, avendo allo stesso tempo gli strumenti per governarne i limiti. Le linee guida sono altresì dichiaratamente dirette a garantire la possibilità per il giudice di mantenere l'autonomia critica attraverso gli strumenti e la disponibilità del tempo necessario per controllare gli esiti degli output generati dall'IA, evitando che il processo si riduca a mera interazione digitale.

Alla luce dei princìpi sopra enunciati e costituenti ormai un approdo sicuro, viene da chiedersi allora a che cosa possano servire i Massimari propugnati dal MEF e che si rinvengono anche nella banche - dati delle Agenzie delle Entrate (che scelgono le Massime da inserire) se non ad orientare la giurisprudenza di merito attraverso forme di Intelligenza Artificiale, fra l'altro elaborate attraverso strumenti non imparziali e garantiti.

Per quanto riguarda l'attività giudiziaria ordinaria, la normativa primaria e secondaria ha già da tempo, a tutti i livelli, affermato il principio che l'attività del giudicare non può mai essere demandata all'intelligenza artificiale, la quale può e deve servire per assicurare più efficaci strumenti di

organizzazione, ma non per supplire all'attività del giudicare, che è e deve restare prerogativa esclusivamente umana.

La magistratura ordinaria italiana ha confermato anche di recente il suo impegno a non barattare l'efficienza e la tempestività della giustizia con il suo assolvimento da parte della intelligenza umana, mentre alla intelligenza artificiale possono essere riservate soltanto le attività collaterali ed organizzative, sempre sotto il controllo dell'uomo.

Nelle recenti «disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» previste dalla legge 23 settembre 2025 n. 132 sono contenute norme significative per il mondo della giustizia ordinaria. L'articolo dedicato specificamente all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario è l'articolo 15. Esso si concentra in particolare sull'utilizzo dell'IA da parte del sistema giudiziario nell'attività dei magistrati, nell'organizzazione della giustizia e nella formazione della magistratura. La norma prevede i casi in cui il magistrato può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, ma chiarisce che resta comunque in capo al giudice la piena responsabilità in merito all'interpretazione e all'applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all'adozione dei provvedimenti. Questa impostazione si allinea con la filosofia della normativa italiana e con il quadro europeo delineato dall'Artificial intelligence act: l'IA può essere impiegata, specialmente nei settori strategici, ma solo sotto la supervisione e con la responsabilità diretta dell'essere umano.

Questa norma va letta congiuntamente alle disposizioni generali sui principi, che richiedono che i sistemi di intelligenza artificiale siano conformi ai diritti fondamentali e rispettino i valori di trasparenza, non discriminazione, uguaglianza e parità di genere. In questo senso, è fondamentale che ogni utilizzo dell'IA in ambito giudiziario sia soggetto a una valutazione d'impatto, come richiesto dal regolamento europeo e dalla stessa normativa italiana.

Ci si può dunque legittimamente chiedere fino a che punto debba essere richiesto al magistrato o anche all'arbitro di effettuare personalmente questa valutazione prima di impiegare sistemi di IA. È auspicabile a tale proposito che, a livello ministeriale, si proceda a un filtraggio preventivo dei sistemi effettivamente utilizzabili nel contesto giudiziario. Infatti, il secondo comma dell'articolo affida al ministero della Giustizia la regolamentazione degli impieghi dell'intelligenza artificiale anche per l'organizzazione dei servizi giudiziari, la semplificazione del lavoro dei magistrati e le attività amministrative accessorie. Sotto questo profilo, sembra emergere una forte competenza ministeriale, che parrebbe escludere, almeno inizialmente, un coinvolgimento diretto del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, questa impostazione solleva alcuni interrogativi: se da un lato l'organizzazione della giustizia spetta al ministro, dall'altro il rischio è che, sotto il pretesto di scelte organizzative, si possa incidere sull'autonomia e sull'indipendenza della magistratura.

Particolarmente interessante è anche il terzo comma dell'articolo 15, che affida sempre al Ministero della Giustizia la definizione delle linee programmatiche per la formazione dei magistrati, con riferimento specifico alla promozione di attività didattiche sui temi dell'intelligenza artificiale e sui suoi impieghi nel settore giudiziario. L'obiettivo è duplice: da un lato, garantire una formazione digitale di base e avanzata; dall'altro, sensibilizzare i magistrati rispetto ai benefici e ai rischi connessi all'uso dell'IA, anche alla luce del quadro normativo nazionale e internazionale.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel frattempo, nella delibera datata 8 ottobre 2025, ha preso atto dell'inevitabilità dell'evoluzione tecnologica, ma ha assunto una posizione netta contro l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella fase decisionale della giustizia, ribadendo al contempo la volontà di non abbandonare l'IA, ma di assumerne la governance.

La delibera del Consiglio Superiore della Magistratura è stata emanata in seguito a episodi di sentenze con citazioni errate o improprie, che mettono in evidenza i rischi di inaffidabilità degli strumenti

generativi. L'orientamento del CSM si allinea alla normativa vigente in quanto l'AI Act europeo classifica i sistemi di IA per l'amministrazione della giustizia come "ad alto rischio", richiedendo trasparenza e minimizzazione di errori e distorsioni e nel contempo la Legge Quadro italiana n.132/2025 stabilisce che le decisioni fondamentali - interpretazione, applicazione della legge e valutazione delle prove - siano sempre riservate al magistrato. Questo esclude l'uso della cosiddetta "giustizia predittiva" con la conseguenza che software come ChatGPT o Gemini sono considerati fuorilegge per la stesura autonoma delle sentenze.

Il Consiglio Superiore della Magistratura intende assumere un ruolo attivo nella regolamentazione dell'AI, agendo con un approccio realistico che coniughi l'evoluzione tecnologica con l'esigenza di tutelare riservatezza, trasparenza e diritti fondamentali. L'AI può essere utilizzata per supportare, non sostituire il magistrato in fasi preparatorie e in attività amministrative accessorie (es. sintesi, correlazioni, organizzazione dei servizi), un impiego che il CSM vuole indirizzare per liberare tempo da dedicare all'attività decisionale e non solo per incrementare la produttività.

La compatibilità dell'AI con la funzione giurisdizionale è garantita solo se lo strumento rispetta: la trasparenza algoritmica; la possibilità di verifica e contestazione degli output; la subordinazione all'autonomia valutativa del giudice. L'impegno del CSM, quanto alla giustizia ordinaria, si concentra poi sull'investimento nella formazione di magistrati, avvocati e personale amministrativo, ritenuta essenziale per un impiego efficace e consapevole dell'AI.

Anche **le linee guida sull'uso dell'AI nella Giustizia Amministrativa si fondano sul principio della centralità umana**: l'algoritmo supporta, ma non sostituisce, il giudice. I sistemi sono progettati internamente per salvaguardare l'autonomia decisionale, l'anonimizzazione dei dati, la trasparenza e la riservatezza. I Pilastri dell'impiego dell'AI e le strategie di utilizzo, definite nei report e nelle linee d'indirizzo interne (come quelle adottate dal Consiglio di Stato) e coordinate a livello europeo dal CEPEJ, si basano sul supporto, non decisione. L'AI è impiegata per l'analisi dei fascicoli, la business intelligence, la gestione dei flussi documentali e il raggruppamento delle liti seriali. Non è invece utilizzata per redigere direttamente le decisioni. Qualsiasi elaborato generato o assistito dall'IA deve essere tracciabile e sottoposto al vaglio critico del magistrato e i processi di anonimizzazione delle sentenze sono ottimizzati tramite l'AI per tutelare i dati sensibili, garantendo la sostenibilità del trattamento. L'applicazione è quindi soggetta a un perimetro etico ben definito sulla base di principi fondamentali quali legalità, trasparenza, responsabilità e proporzionalità.

Analoghi principi si applicano alla giustizia contabile.

L'art. 13 della legge 132/2025 ha poi disciplinato l'uso dell'AI nelle professioni intellettuali. Sono due, in particolare, gli articoli modificati del Codice deontologico degli Avvocati: l'articolo 21 «Esecuzione dell'incarico» e l'articolo 45 «Entrata in vigore». All'articolo 21 sono stati aggiunti i commi 8, 9 e 10. I commi 8 e 9 riguardano l'uso dell'AI con annessi doveri e responsabilità. L'AI va utilizzata come strumento di supporto ma non può mai sostituire l'attività intellettuale o valutare e interpretare fatti e norme oggetto dell'incarico professionale. E infatti la responsabilità - per eventuali errori dell'AI e per la tutela della privacy dei clienti - ricade tutta sul professionista. Il comma 10 prevede che il professionista informi in modo chiaro – preferibilmente per iscritto - i clienti dell'utilizzo dell'AI nello svolgimento dell'incarico.

Le novità introdotte nel Codice delle sanzioni prevedono che la violazione dei commi 8 e 9 del Codice deontologico comporti una sospensione fino a sei mesi. Per la mancata o incompleta informazione sull'utilizzo dell'AI al cliente si rischia una sospensione fino a tre mesi.

Una guida per l'uso consapevole e attento ai rischi dei sistemi di intelligenza artificiale generativa nella pratica legale è stata comunque appena messa a punto dal Ccbe (Council of bar and Law societies of Europe, ovvero l'associazione degli avvocati e delle società legali europee) che ha prodotto il manuale con le evidenze fin qui raggiunte per l'impiego dei sistemi di AI nella professione. Nella guida (tradotta in

italiano dal Cnf) si ricordano da un lato i vantaggi in termini di efficienza, velocità e minori costi nell'uso di queste tecnologie per l'attività forense, dall'altro si sottolineano i rischi a cui i legali devono continuare a prestare attenzione. Tra i principali, c'è quello della riservatezza dei dati inseriti nei sistemi di AI: è necessaria quindi una attenzione particolare alla tutela dei clienti e al rischio di involontaria condivisione di dati provenienti da altri studi legali.

L'intelligenza artificiale è nel frattempo entrata pure nel Codice deontologico dei commercialisti e nel Codice delle sanzioni disciplinari e il mancato rispetto delle nuove regole, in vigore dal 21 novembre 2025, comporta la sanzione della sospensione fino a sei mesi. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale della categoria con una recente informativa.

Anche per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), l'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) non è più solo un'opzione tecnologica, ma una vera e propria necessità regolamentata e deontologica. Le linee guida per l'integrazione dell'AI in questa professione si muovono lungo tre direttrici fondamentali: conformità normativa, etica e responsabilità professionale e applicazioni agronomiche pratiche. In base alle linee guida ogni agronomo che utilizza sistemi di AI nella propria attività professionale o nella gestione del proprio studio deve conformarsi alle normative vigenti e ai principi etici della professione; ha l'obbligo di verificare il livello di rischio del software di AI utilizzato e di garantire un'AI affidabile e trasparente nell'elaborazione dei dati territoriali o aziendali; deve rispettare i doveri di trasparenza, informazione e tutela, specialmente se l'AI supporta decisioni che impattano lavoratori o clienti dello studio.

Il Codice Deontologico CONAF prescrive inoltre che l'AI deve essere un mero supporto sussidiario. La responsabilità finale delle relazioni tecniche, delle stime e delle prescrizioni fitosanitarie rimane esclusivamente in capo al professionista iscritto all'albo, con divieto assoluto di inserire dati sensibili dei clienti, mappe catastali riservate o segreti industriali aziendali all'interno di AI generative pubbliche senza adeguate garanzie di cifratura. L'AI deve essere integrata nei processi per elevare gli standard di produttività e sostenibilità, basandosi su dati scientifici rigorosi.

Le linee guida ufficiali per gli ingegneri italiani sull'Intelligenza Artificiale derivano principalmente dalle indicazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e del Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione (C3I), pubblicate in concomitanza con l'entrata in vigore della Legge n. 132/2025. Il quadro normativo e deontologico impone regole molto precise per l'esercizio della professione. Il CNI ha emanato la Circolare N. 343 (legata all'Articolo 13 della legge sulle professioni intellettuali) che fissa due obblighi legali e deontologici tassativi: l'AI può essere utilizzata solo per attività strumentali e di supporto (es. calcoli complessi, simulazioni o ottimizzazione dei progetti) perché deve sempre prevalere il lavoro intellettuale dell'ingegnere, che rimane l'unico responsabile del progetto; il professionista ha il dovere di informare il cliente in modo chiaro, semplice ed esaustivo se e quali sistemi di AI sta utilizzando per svolgere l'incarico. Per raggiungere tali risultati il CNI ha messo a disposizione degli iscritti appositi moduli standard di informativa da far firmare al committente.

L'uso di sistemi cosiddetti "black box" (algoritmi di cui non si conosce l'esatto funzionamento interno) non esonera l'ingegnere perché la responsabilità delle decisioni finali resta interamente umana. Le linee guida raccomandano caldamente di verificare e adeguare le coperture assicurative professionali se l'AI diventa parte integrante del workflow, per evitare che la compagnia rifiuti il risarcimento in caso di sinistro dovuto a errori di calcolo algoritmici. È in corso il processo di aggiornamento del Codice Deontologico per strutturare sanzioni specifiche legate alla mancata trasparenza sull'uso dell'AI.

Considerato il quadro generale di linee guida per l'impiego di AI da parte dei giudici e dei professionisti, anche il Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano ha quindi di recente deliberato di

predisporre delle Linee Guida per l'utilizzazione della Intelligenza Artificiale come integrazione del proprio Regolamento per la gestione degli arbitrati.

Le linee guida saranno predisposte all'esito dell'odierno incontro di studio anche attraverso il contributo dell'odierno dibattito. Si tratterà di una novità perché al momento non esistono linee guide per l'uso di AI negli arbitrati e negli scritti predisposti dai difensori delle parti, nonché per i servizi di arbitraggio e di consulenza tecnica offerti dalle Camere arbitrali.

In apertura degli odierni lavori sarà inquadrato il tema oggetto del Convegno dal punto di vista dei principi costituzionali e dell'ordinamento arbitrale.

Partendo dall'art. 24 Cost. (diritto di difesa) e 111 Cost. (giusto processo), sarà analizzato come l'introduzione dell'IA debba rispettare le garanzie fondamentali del contraddittorio e della parità delle armi.

Saranno poi esaminate le problematiche della compatibilità tra automazione decisionale e natura negoziale dell'arbitrato: possono le parti accordarsi per un arbitrato assistito da IA? Quali sono i limiti?

Focus particolare sul principio di trasparenza delle decisioni e sul diritto delle parti di comprendere il processo decisionale, anche quando supportato da algoritmi.

Saranno quindi delineati i principi non negoziabili che devono governare l'uso dell'IA nell'arbitrato, creando la cornice valoriale entro cui si muoveranno gli interventi tecnici successivi.

La prima relazione svolta dall'Avv. Francesco Paolo Micozzi, dal titolo "Cybersicurezza e IA nel contesto dell'arbitrato: dal threat landscape all'implementazione di security by design e resilienza", tratterà i seguenti temi: "L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nelle procedure arbitrali espone l'arbitrato digitale a un threat landscape in rapida evoluzione. Le nuove minacce includono attacchi adversarial ai modelli, data poisoning, ransomware sui dataset riservati e il rischio di manipolazione delle prove. L'intervento punta ad offrire un approccio pratico che inizia dalla mappatura delle minacce specifiche per l'ambito arbitrale. Verranno poi illustrate le *best practice* per integrare la sicurezza fin dalla concezione delle piattaforme arbitrali (security by design), attraverso l'adozione di architetture zero trust e la crittografia dei dati. Saranno inoltre delineati i protocolli di *incident response* (IR) e i modelli di *business continuity* - in linea con gli obblighi di sicurezza previsti dal regolamento europeo 2016/679 - necessari per garantire la resilienza operativa, assicurando così l'integrità, l'imparzialità e la riservatezza del processo arbitrale, anche in caso di *cyber-incident*".

La seconda relazione svolta dal Prof. Giorgio Giacinto, dal titolo "Intelligenza Artificiale oltre l'apparenza: capire i meccanismi per evitare l'illusione della conoscenza", si confronterà su tematiche assai delicate di come "L'intelligenza artificiale comprende tecniche capaci di simulare aspetti del ragionamento umano e, in alcuni casi, di superarne le prestazioni. Questa apparente efficacia può però generare un'illusione di conoscenza e affidabilità. Comprendere limiti e meccanismi dell'Intelligenza Artificiale è essenziale per evitarne le insidie e sfruttarne in modo consapevole le potenzialità".

La terza relazione dell'Avv. Mauro Solinas dal titolo "Quando l'algoritmo sbaglia: responsabilità civile del professionista, tutela delle parti e valutazione del danno nell'arbitrato" si confronterà con "L'uso dell'Intelligenza Artificiale negli studi professionali e nelle procedure arbitrali pone interrogativi sul piano della responsabilità civile, essendo necessario individuare chi risponde quando un sistema di IA produce un output errato che causa danno al cliente o alle parti. Il tema viene affrontato con approccio operativo, individuando i soggetti della catena di responsabilità – provider, deployer e professionista utilizzatore – alla luce del quadro normativo vigente. Particolare attenzione è dedicata alla responsabilità diretta del professionista che si affida acriticamente all'output algoritmico senza verificarne la correttezza. La struttura a doppio binario – consulente o difensore di parte da un lato, arbitro dall'altro – fornisce strumenti concreti per

costruire o contestare una domanda risarcitoria da danno da IA, valutare prove algoritmiche, quantificare il danno e motivare il lodo. È prevista l'analisi di scenari tratti dalla prassi: dal parere fondato su giurisprudenza inesistente, alla perizia distorta da bias del modello, all'errato provvedimento decisorio generato o assistito da algoritmo".

Il quarto intervento dal titolo "I Literacy e Arbitrato: consapevolezza tecnologica e responsabilità decisionale alla prova della decisione algoritmica" si prefigge di delineare un quadro di competenze e cautele operative che consenta agli operatori dell'arbitrato di integrare consapevolmente gli strumenti di intelligenza artificiale nel procedimento, garantendo trasparenza, controllo umano significativo e piena assunzione di responsabilità decisionale nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e conformità normativa.

La Dott.ssa Antonella Fancello sviscererà le intriganti problematiche di come "Anche l'arbitrato si colloca oggi nel pieno della quarta rivoluzione industriale, in un contesto in cui sistemi algoritmici e intelligenza artificiale stanno trasformando i processi decisionali in ambito forense. Parlare di AI Literacy significa fornire ad arbitri e avvocati gli strumenti concettuali per comprendere cosa sia realmente l'intelligenza artificiale, vale a dire non un decisore autonomo, ma un insieme di algoritmi addestrati su dati, la cui qualità, rappresentatività e modalità di selezione umana incidono direttamente sui risultati prodotti e sulle responsabilità. Nel procedimento arbitrale, la conoscenza delle logiche di addestramento e allineamento dei modelli è essenziale per valutare l'affidabilità di strumenti utilizzati per document review, analisi predittiva o supporto redazionale. La mancanza di trasparenza e spiegabilità o l'assenza della sorveglianza umana possono incidere sulla motivazione del lodo, mentre fenomeni di sottocampionamento e bias rischiano di introdurre distorsioni non immediatamente percepibili, con potenziali effetti sulla parità delle armi e sull'indipendenza del giudizio".

È stato concesso l'accreditamento da parte degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti, degli Ingegneri e dei Periti Industriali e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Al termine del Seminario sarà rilasciato un attestato ai partecipanti che lo richiederanno.

Auguro a tutti buon lavoro.

Grazia Corradini

Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano